

**Come segnalato in sede di Avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/04/2010 e facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute dagli operatori, si pubblica la seguente nota interpretativa del Decreto Commissariale n. 222 del 07/12/2010.**

1) Non sono ammissibili ai benefici del Decreto Commissariale n. 222/2010, Organismi associativi di produttori, in forma consortile o non, pur rientranti fra i soggetti indicati all'art. 2, punto 2/a.1) e a.2), che non abbiano al loro interno piccole o medie imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di qualità.

2) Con riferimento all'articolo 2, punto 1.a) :

le spese previste dall'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 luglio 2006, sono finanziabili esclusivamente in favore di Organizzazioni di produttori (OP) e di Associazioni di Organizzazione di produttori (AOP) comunque rientranti tra i soggetti abilitati ai sensi dall'articolo 2 punto 2/a.1) e a.2) del Decreto Commissariale n. 222/2010.

**N.B. Con la locuzione “comunque rientranti” si intende che le O.P. o A.O.P., per poter usufruire altresì degli aiuti di cui all'art. 9 del Reg./CE n. 1857/2006, devono necessariamente rientrare fra le fattispecie partitamente previste dall'art. 2 punto 2/a.1) e a.2) del Decreto Commissariale n. 222/2010. (F.to Iodice, il 13/05/2011).**

3) Con riferimento all'art.2, punto 2/a.1) :

per Consorzi di produttori già incaricati o in via di incarico, ai sensi dell'art.17 del D.L.vo 61/2010 si intendono quelli previsti dal comma 4 del suddetto art. 17. I Consorzi non partecipanti ai sensi dell'articolo 14 della legge 526/99 e dall'articolo 17 comma 4 del Decreto Legislativo 61/2010, potranno partecipare alla selezione ai sensi dell'articolo 2 punto 2/a.2) del Decreto Commissariale 222/2010, qualora ne abbiano titolo.

4) Con riferimento all'articolo 2, punto 2/a.2):

si intendono Organismi associativi di produttori, (sotto qualsiasi forma giuridica) già supportanti in sede Europea la presentazione della domanda di attribuzione della certificazione di qualità nonché i loro aventi causa, purchè a natura associativa. La qualità di avente causa, vantata dal soggetto partecipante, dovrà essere dimostrata all'atto della partecipazione e verrà attentamente valutata in sede di ammissibilità del partecipante alla selezione di merito. Di contro, la reale rappresentanza, rispetto alla platea dei produttori del prodotto di qualità, dell'Organismo supportante o del suo avente causa, potrà essere valutata, secondo quanto previsto dall'articolo 5 punto 2/d.1), in sede

di attribuzione dei punteggi di valutazione. Rimane ferma la necessità, per i soggetti partecipanti, di presentare la documentazione richiesta dall'art. 4, punto 3 del Decreto Commissariale 222/2010.

5) Con riferimento all'articolo 2 punto 2/b) :

A) in sede di domanda di partecipazione, la costituzione in ATI potrà avvenire altresì sotto forma di contratto condizionato all'attribuzione, anche parziale, dei contributi richiesti, sottoscritto con firma autenticata dai legali rappresentanti degli organismi interessati. Di contro, all'atto dell'eventuale stipula della Convenzione di finanziamento di cui all'articolo 6 del Decreto Commissariale 222/2010, l'ATI dovrà costituirsi con atto notarile.

B) i due soggetti costituenti l'ATI possono essere, esclusivamente, organismi associativi abilitati a partecipare alla selezione anche a titolo individuale, ai sensi dell'articolo 2, punto 2./ a.1) e a.2).

6) Con riferimento, all'art.3 punto 1/b.1):

il richiamo al Regolamento (CE) n. 1998/2006 (che prevede aiuti *de minimis* fino a 200.000,00 a favore di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) va integrato con quanto previsto all'art. 4 punto 3/c) ed i). Di conseguenza, nell'ambito del finanziamento assegnabile, (previsto dall'art. 3 punto 1/b), vanno indicati gli aiuti finanziari ritenuti attribuibili alle suddette imprese di trasformazione e/o commercializzazione nel rispetto del limite economico indicato dal Regolamento (CE) 1998/2006. L'individuazione della quota parte di aiuti, nell'ambito del progetto finanziato, da ascrivere a beneficio delle imprese di trasformazione e/o commercializzazione, presenti all'interno del soggetto richiedente, avverrà, da parte del richiedente stesso, in sede di partecipazione, ripartendo la quota parte di aiuti ritenuti esclusivamente attribuibili a beneficio delle suddette imprese cui verranno imputati, ai sensi del Regolamento 1998/2006. Solo nell'ambito della suddetta ipotesi, andrà allegata la documentazione di cui all'art. 4, punto 3.i).

7) Con riferimento all'art.3 punto 1/b) :

si precisa che gli indicati importi di contributi erogabili sono comprensivi della quota dell'8% di cui al successivo punto 11 del presente documento, e comportano, a titolo esemplificativo, (calcolato sull'importo massimo concedibile di contributo pubblico di €

400.000,00 e nel caso di soggetto beneficiario non soggetto ad I.V.A.), un quadro di spesa come di seguito articolato:

- a) Spese di progetto pari ad euro 411.500,00;
- b) Spese di cui al successivo punto 11 (8% di 411.500,00 ) pari ad euro 32.920,00;
- c) Totale di spese rendicontabili ed ammissibili a contributo pari ad euro 444.420,00;
- d) Contributo concedibile, uguale ad euro 400.000,00 (pari al 90% di euro 444.420,00).

Si precisa che il suddetto importo di contributo, di cui all'art 3.1/b), rappresenta l'importo massimo di contributo erogabile. La presentazione di progetti di importo più contenuto, tale da determinare erogazioni inferiori, non determina alcuna penalizzazione nella valutazione sulla validità del progetto presentato.

8) Con riferimento all'art. 4 punto 3.g):

dovrà essere attestato l'avvenuto inoltro alla competente Prefettura, nei modi e per i soggetti previsti dalla vigente normativa, della richiesta della certificazione antimafia per il successivo inoltro al Commissario ad acta, da parte della Prefettura stessa.

9) Con riferimento all'art. 4 punto 2/c) :

l'esistenza di contenzioso con l'Amministrazione (altresì con pendenze economiche in sospeso) non composto tra le parti al momento della valutazione della domanda di partecipazione, comporta la non ammissibilità delle domande stesse all'esame di merito.

10) Con riferimento all'art. 5 punto 2/b) :

è ricompreso fra i comparti produttivi, beneficiari di finanziamenti superiori ai 30.000.000,00 per l'anno 2010, il comparto vitivinicolo.

11) Con riferimento all'art. 5 punto 2/ d.3) :

l'avvenuta concessione nell'ultimo triennio di contributi pubblici superiori ai 300.000,00 euro, fa riferimento a rapporti di finanziamento pubblico per attività promozionali non definiti nel triennio precedente al 22/12/2010, ancorché le relative erogazioni siano avvenute in data antecedente al triennio.

12) Con riferimento all'art. 6.1 /a):

la percentuale attribuita per spese connesse e rapportate alla realizzazione delle azioni (spese generali), prevista nella percentuale massima del 10%, è definitivamente fissata nella percentuale dell'8%.

- 13) La Commissione di valutazione di cui all'art. 5, punto 1 terrà nella dovuta considerazione l'innovatività ed efficacia del progetto presentato, con particolare riferimento al profilo della tipologia dell'azione prevista e dell'impatto territoriale sia in ambito nazionale che estero. A tal proposito il Ministero ha sottoscritto con soggetti specializzati, o ha in corso di perfezionamento con l'ICE (Istituto per il Commercio Estero), Protocolli di collaborazione eventualmente fruibili dai partecipanti interessati, in quanto prevedano la fornitura di servizi a condizioni favorevoli, con riferimento alle attività ammissibili a finanziamento.
- 14) A fini di correttezza amministrativa si provvede a pubblicare, di seguito ai suddetti chiarimenti amministrativi:
- 1) Tabella dei punteggi attribuibili ai sensi dell'articolo 5 punto 2 a);
  - 2) Schema di Convenzione tipo, (completa di allegati 1 e 2), da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Commissariale 222/2010.

Roma, 11 maggio 2011

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(Ing. Roberto Iodice)